

« È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori la scheda del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

« L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri 12 in larghezza per centimetri 12 in altezza, in conformità al modello allegato B, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

« Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma, ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

« Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

« Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

« Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento ».

Al secondo comma la Commissione e il Governo propongono che invece di dire: « la scheda del rispettivo candidato » si dica: « una o più schede ».

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. D'accordo col Governo la Commissione propone altresì che alla fine del primo comma dopo le parole: « sia uguale a quello portato dalla busta » si aggiungano le seguenti: « Il presidente

avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino, che ha presentato il seguente emendamento:

« Al comma terzo, invece delle parole: sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità, dire: sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero oppure scritto il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere aggiunta la paternità ».

SONNINO SIDNEY. Prima di svolgere questo emendamento, vorrei fare una breve osservazione a proposito dell'aggiunta presentata in questo momento dalla Commissione d'accordo col Governo: in fine del primo comma, oltre prescrivere al Presidente di avvertire l'elettore di mettere la scheda nella busta, vorrei che si aggiungesse, trattandosi di elettori poco pratici di buste, di avvertire anche l'elettore di chiudere la busta.

A proposito di chiusura di buste, nel quarto comma, dove si dice: « Egli poscia la consegna al presidente che constatata la chiusura della busta stessa... » si potrebbe invece della parola *constatata* usare la parola *assicurata* la chiusura...; non per questione di purezza di lingua, ma perchè non si tolga con questo che se il presidente ha sul tavolo una spugna imbevuta d'acqua egli possa lì per lì, qualora lo creda, chiudere egli stesso la busta senza rimandare nella cabina l'elettore che può anche non capire facilmente quale è l'operazione che deve eseguire, e senza perciò perdere un tempo prezioso, specialmente in talune sezioni dove gli elettori sono numerosi e molti di essi analfabeti e quindi poco pratici di operazioni di cancelleria.

E vengo ora all'emendamento di cui testè si è data lettura.

Dove non vi è una chiara ed evidente ragione di correttezza e di verità, è meglio non moltiplicare le imposizioni e i divieti di forma per parte della legge; non tutto quello che ci può parere desiderabile e comodo può venire legislativamente prescritto, nè giova vietare ogni atto di libertà dei cit-